

Bruxelles, 24 gennaio 2019
(OR. en)

5651/19

ENFOPOL 22
DAPIX 17
JAI 52
MI 57
COMPET 64
COMIX 33
DELECT 7

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	16 gennaio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 111 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 16.1.2019 che stabilisce le modalità dettagliate, a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, per lo scambio sistematico con mezzi elettronici di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco nell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 111 final.

All.: C(2019) 111 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.1.2019
C(2019) 111 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.1.2019

**che stabilisce le modalità dettagliate, a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio,
per lo scambio sistematico con mezzi elettronici di informazioni relative al trasferimento
di armi da fuoco nell'Unione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Nel maggio 2017 la direttiva 91/477/CEE¹ sulle armi da fuoco è stata sottoposta a revisione². La revisione mirava, tra l'altro, a rendere più difficile l'acquisizione legale di determinati tipi di armi da fuoco, a migliorare la tracciabilità e a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri.

Uno degli aspetti della revisione riguardava il miglioramento dello scambio di informazioni relative alle armi da fuoco tra gli Stati membri. Tale obiettivo doveva essere conseguito in due modi.

In primo luogo, la direttiva sulle armi da fuoco mirava a migliorare lo scambio amministrativo di informazioni tra le autorità degli Stati membri sui trasferimenti di armi da fuoco nell'Unione (articolo 11), rendendo tale scambio di informazioni più sistematico e basato su un sistema elettronico (articolo 13). Attualmente gli Stati membri si scambiano tali informazioni in modo non sistematico, tramite posta elettronica o fax.

In secondo luogo, l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva sulle armi da fuoco prevedeva che le autorità competenti degli Stati membri si scambiassero, con mezzi elettronici, informazioni relative alle autorizzazioni di armi da fuoco rifiutate per i motivi di cui agli articoli 6 e 7 di tale direttiva in base all'affidabilità, connessa alla sicurezza, della persona interessata. Attualmente questo scambio di informazioni tra gli Stati membri non avviene.

In tale contesto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva sulle armi da fuoco, è stato affidato alla Commissione il compito di fornire agli Stati membri un sistema per lo scambio elettronico di informazioni. In virtù di tale articolo è stato inoltre conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di integrare la direttiva 2017/853/UE con le pertinenti norme che stabiliscono le modalità dettagliate per lo scambio sistematico di informazioni con mezzi elettronici.

In seguito a discussioni con gli Stati membri la Commissione ha deciso di prevedere un sistema elettronico per lo scambio di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco consentendo l'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³, specificamente adattato per le armi da fuoco. Oltre alle modalità dettagliate per lo scambio elettronico previste dal presente atto delegato è stata quindi adottata, in parallelo, la decisione di esecuzione (UE) [YYYY/xx] della Commissione⁴ affinché le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 13 della direttiva, riguardanti il trasferimento di armi da fuoco da uno Stato membro ad un altro, siano oggetto di un progetto pilota a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012.

¹ Direttiva 91/477/CEE, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51).

² Dalla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22).

³ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

⁴ Decisione di esecuzione (UE) [YYYY/xx] della Commissione, del [xxx], relativa a un progetto pilota per attuare alcune disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU ... del ..., pag. ...).

Nel contesto della discussione sulle misure da adottare a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva sulle armi da fuoco, gli Stati membri nel gruppo di esperti sullo scambio di informazioni hanno concordato anche l'adozione di due atti delegati per gestire i due tipi di scambio elettronico di informazioni previsti dalla direttiva sulle armi da fuoco. Il presente atto delegato è incentrato, in particolare, sulla definizione delle modalità dettagliate per lo scambio sistematico con mezzi elettronici di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco tra gli Stati membri. L'istituzione di un sistema di scambio elettronico delle informazioni relative alle autorizzazioni per armi da fuoco rifiutate sarà oggetto di un altro atto delegato, in una fase successiva, una volta concluse le discussioni con gli Stati membri in merito alle modalità dettagliate di detto scambio.

Tale approccio, che prevede due atti delegati, si fonda su varie considerazioni. In primo luogo, i due tipi di scambio di informazioni coinvolgono attori diversi negli Stati membri. Per quanto riguarda il primo, le autorità doganali degli Stati membri sono di norma gli attori di tale scambio di informazioni. Per quanto riguarda il secondo, è più probabile che siano coinvolte altre autorità, in particolare i ministeri dell'Interno o della Giustizia.

In secondo luogo, l'istituzione di uno scambio elettronico di informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate richiede un'analisi più approfondita delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.

Poiché sono stati compiuti progressi significativi per quanto riguarda le modalità di scambio elettronico di informazioni sul trasferimento di armi da fuoco tra gli Stati membri (in particolare nel gruppo di lavoro che ha riunito gli esperti degli Stati membri) e data l'importanza di istituire un sistema elettronico per evitare comportamenti fraudolenti nel trasferimento di armi da fuoco tra gli Stati membri, è necessario procedere con il presente atto delegato.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Durante i lavori preparatori la Commissione ha svolto le opportune consultazioni. Nel giugno 2017 è stato convocato un gruppo di esperti sullo scambio di informazioni per discutere le modalità di tale sistema elettronico.

Il gruppo di lavoro di esperti si è riunito periodicamente durante un periodo di tredici mesi per discutere in merito alle informazioni da scambiare con mezzi elettronici.

Si sono inoltre svolte consultazioni con il garante europeo della protezione dei dati (GEPD), al fine di garantire che lo scambio di informazioni tra gli Stati membri avvenga nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.

Durante il periodo di consultazione pubblica sul portale "Legiferare meglio" il riscontro, proveniente in gran parte da uno Stato membro, è stato piuttosto limitato. La maggior parte delle osservazioni sono state presentate da privati. In base a quanto emerso da tali osservazioni, la maggioranza dei rispondenti riteneva che il progetto di atto delegato non avrebbe migliorato la sicurezza nell'UE e non avrebbe contrastato il traffico illecito di armi da fuoco, avrebbe aumentato la burocrazia e avrebbe comportato un aumento dei costi per l'industria o dei prezzi per i detentori di armi da fuoco. Alcune osservazioni non erano pertinenti, in quanto non riguardavano l'oggetto del progetto di atto delegato. Nel complesso,

⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

dalle osservazioni caricate sul portale emergeva una mancanza di comprensione dell'ambito di applicazione e dell'obiettivo del progetto di atto delegato. In realtà il progetto di atto delegato migliorerà l'attuale scambio amministrativo di informazioni tra le autorità degli Stati membri, rendendolo più sistematico e basato su un sistema elettronico, colmando così alcune lacune riguardanti i comportamenti fraudolenti. Lo scambio elettronico di informazioni riguarda solo le autorità degli Stati membri incaricate di autorizzare i trasferimenti di armi da fuoco. Non avrà alcun effetto sui detentori di armi da fuoco o sugli operatori economici.

Per il progetto di atto delegato non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto specifica per i seguenti motivi: la necessità di introdurre uno scambio sistematico con mezzi elettronici di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco è stata evidenziata nello studio effettuato nel contesto della valutazione della direttiva sulle armi da fuoco. In particolare, è stata sottolineata l'esigenza di accelerare il processo di rilascio delle licenze e di rendere più trasparenti le relative procedure. Durante le consultazioni svolte in merito all'elaborazione della proposta di revisione della direttiva sulle armi da fuoco, presentata dalla Commissione, alcuni Stati membri hanno sottolineato la necessità di istituire un sistema elettronico per lo scambio di informazioni che contribuisca ad evitare i comportamenti fraudolenti che si erano verificati in passato nell'ambito dei trasferimenti di armi da fuoco nell'UE. L'impiego del sistema IMI per attuare lo scambio di informazioni non comporterà costi finanziari aggiuntivi per gli Stati membri, in quanto i costi di gestione del sistema sono sostenuti dalla Commissione. Le modalità per lo scambio elettronico di informazioni sono state definite nel corso di discussioni approfondite con le autorità degli Stati membri al fine di evitare oneri amministrativi superflui. La scadenza per l'adozione degli atti delegati che stabiliscono le modalità dettagliate per lo scambio sistematico di informazioni con mezzi elettronici, fissata nella direttiva sulle armi da fuoco (UE) 2017/853 riveduta (14 settembre 2018), era troppo ravvicinata per consentire l'elaborazione di una valutazione d'impatto specifica che accompagnasse il presente atto delegato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato proposto descrive le modalità di scambio delle informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco tra gli Stati membri nell'ambito del sistema elettronico. L'atto delegato proposto stabilisce inoltre che detto sistema elettronico sarà costituito dall'IMI.

Ogni Stato membro che dispone di più di un'autorità nazionale incaricata di trasmettere e ricevere le informazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento dovrebbe designare un'autorità centrale, che sarà incaricata di ricevere le comunicazioni dalle autorità degli altri Stati membri e di trasmettere le informazioni all'autorità nazionale competente. L'autorità centrale può anche trasmettere le informazioni ricevute dalle proprie autorità nazionali ad un altro Stato membro attraverso l'IMI (articolo 3).

Si propone di rendere sistematico, attraverso l'IMI, lo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati membri pertinenti quando uno Stato membro acconsente preventivamente al trasferimento di armi da fuoco nel suo territorio (articolo 4); ogni Stato membro dovrebbe inoltre rendere sistematicamente accessibile nel sistema l'elenco delle armi da fuoco il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo (articolo 5).

L'atto delegato proposto precisa altresì i dati che devono essere scambiati in modo sistematico, attraverso l'IMI, tra gli Stati membri pertinenti per quanto riguarda le autorizzazioni di trasferimento di armi da fuoco (articolo 6).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.1.2019

che stabilisce le modalità dettagliate, a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, per lo scambio sistematico con mezzi elettronici di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco nell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi⁶, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il capitolo 3 della direttiva 91/477/CEE stabilisce le formalità relative al trasferimento di armi da fuoco da uno Stato membro ad un altro e impone agli Stati membri di scambiarsi le informazioni pertinenti relative a tali trasferimenti.
- (2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 91/477/CEE, la Commissione prevede un sistema per lo scambio sistematico delle informazioni di cui a tale articolo. Attualmente le autorità competenti degli Stati membri si scambiano tali informazioni tramite posta elettronica o fax.
- (3) Il sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, potrebbe costituire uno strumento efficace per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 13 della direttiva 91/477/CEE, in particolare quelle relative al trasferimento di armi da fuoco da uno Stato membro ad un altro. È stata quindi adottata la decisione di esecuzione (UE) [YYYY/xx] della Commissione⁸ affinché le disposizioni riguardanti il trasferimento di armi da fuoco siano oggetto di un progetto pilota a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012. È pertanto opportuno individuare l'IMI come il sistema che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute ad utilizzare ai fini dello scambio di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco e stabilire le modalità dettagliate di tale scambio.
- (4) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 91/477/CEE, gli Stati membri possono disporre di più di un'autorità nazionale incaricata di trasmettere e ricevere le informazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente

⁶ GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.

⁷ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

⁸ Decisione di esecuzione (UE) [YYYY/xx] della Commissione, del [xxx], relativa a un progetto pilota per attuare alcune disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU ... del ..., pag. ...).

regolamento. Al fine di agevolare l'efficacia e l'efficienza del flusso di informazioni tra gli Stati membri, ogni Stato membro che dispone di più di un'autorità nazionale competente in tal senso dovrebbe essere tenuto a designare quale autorità centrale una delle sue autorità nazionali, affinché funga da punto di contatto unico per ricevere e trasmettere le informazioni scambiate attraverso l'IMI in conformità al presente regolamento. Lo Stato membro può anche conferire all'autorità centrale la facoltà di trasmettere le informazioni ricevute dalle proprie autorità nazionali ad un altro Stato membro attraverso l'IMI.

- (5) Conformemente all'articolo 11 della direttiva 91/477/CEE, per il trasferimento di armi da fuoco da uno Stato membro ad un altro occorre un'autorizzazione da parte dello Stato membro in cui l'arma da fuoco si trova ("lo Stato membro di spedizione"). Ogni Stato membro deve inoltre comunicare agli altri Stati membri un elenco delle armi da fuoco il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo. Ciò significa che, per le armi da fuoco non incluse nell'elenco di uno Stato membro, lo Stato membro di spedizione è tenuto a verificare se esista un accordo preventivo prima di procedere all'autorizzazione del trasferimento dell'arma da fuoco in tale Stato membro. Attualmente però il documento di accordo preventivo è presentato solo dal venditore allo Stato membro di spedizione nel momento in cui tale venditore richiede l'autorizzazione di trasferimento o, in un caso rientrante nell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 91/477/CEE, quando l'armaiolo comunica i dati relativi al trasferimento allo Stato membro di spedizione. Al fine di garantire che le autorizzazioni di trasferimento non siano rilasciate sulla base di una documentazione fraudolenta, lo Stato membro nel cui territorio un'arma da fuoco deve essere trasferita ("lo Stato membro di destinazione") dovrebbe essere tenuto a trasmettere allo Stato membro di spedizione, attraverso l'IMI, le informazioni relative all'accordo preventivo entro 7 giorni di calendario dall'emissione dell'accordo preventivo. Per garantire una maggiore tracciabilità e sicurezza per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco nell'Unione, dovrebbe inoltre essere caricata nell'IMI anche una copia del documento di accordo preventivo nel momento in cui le informazioni sono trasmesse attraverso tale sistema.
- (6) È opportuno che le informazioni specifiche che gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a trasmettere individualmente attraverso l'IMI, oltre a caricare una copia del documento pertinente, siano limitate alle informazioni necessarie per consentire alle autorità nazionali competenti di individuare facilmente e di recuperare le informazioni riguardanti un determinato trasferimento, comprese in particolare le informazioni che identificano il venditore e l'acquirente o il proprietario (sia esso un armaiolo o un'altra persona).
- (7) Ai fini della trasparenza e della sicurezza, ogni Stato membro dovrebbe caricare nell'IMI l'elenco delle armi da fuoco il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo. In assenza delle suddette armi da fuoco, in altre parole se l'accordo preventivo è necessario per il trasferimento di tutte le armi da fuoco, lo Stato membro potrà indicare tale fatto nel repertorio pertinente dell'IMI.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse con un gruppo di esperti sullo scambio di informazioni costituito da esperti degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica allo scambio delle seguenti informazioni attraverso il sistema di cui all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 91/477/CEE:

- a) le informazioni di cui al paragrafo 2 del summenzionato articolo per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco;
- b) le informazioni di cui al paragrafo 4 di tale articolo, escluse le informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui agli articoli 6 e 7 della summenzionata direttiva.

Articolo 2

Il sistema di scambio elettronico

Ai fini dello scambio delle informazioni cui il presente regolamento si applica, il sistema di cui all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 91/477/CEE è il sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), come previsto nella decisione di esecuzione (UE) [YYYY/xx].

Articolo 3

Designazione di un'autorità centrale da parte degli Stati membri

1. Se uno Stato membro dispone di più di un'autorità nazionale di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 91/477/CEE, incaricata di trasmettere e ricevere le informazioni cui il presente regolamento si applica, lo Stato membro designa una di tali autorità affinché funga da autorità centrale incaricata di ricevere tali informazioni dalle autorità nazionali di altri Stati membri e di trasmetterle all'autorità nazionale competente per dette informazioni nel proprio territorio.
2. Uno Stato membro può anche conferire alla sua autorità centrale il compito di trasmettere le informazioni ricevute dalle autorità nazionali all'autorità nazionale o centrale di un altro Stato membro attraverso l'IMI.

Articolo 4

Accordo preventivo

1. Se uno Stato membro ("lo Stato membro di destinazione") acconsente preventivamente al trasferimento nel suo territorio di un'arma da fuoco che si trova in un altro Stato membro ("lo Stato membro di spedizione"), lo Stato membro di destinazione, ai fini della notifica dell'accordo preventivo allo Stato membro di spedizione, trasmette a quest'ultimo le seguenti informazioni:
 - a) il nome dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro di spedizione;
 - b) la data e il numero di riferimento nazionale del documento di accordo preventivo;
 - c) le informazioni che consentono l'identificazione dell'acquirente o cessionario dell'arma da fuoco oppure, eventualmente, del proprietario;
 - d) le informazioni che consentono l'identificazione del venditore o cedente dell'arma da fuoco, se pertinente;

- e) la data di scadenza del documento di accordo preventivo in conformità alle norme vigenti nello Stato membro di spedizione.
- 2. Lo Stato membro di destinazione carica nell'IMI una copia del documento di accordo preventivo e la inoltra allo Stato membro di destinazione congiuntamente alle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1.
- 3. Le informazioni e il documento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accessibili nell'IMI alle autorità nazionali responsabili di tali informazioni nello Stato membro di destinazione e nello Stato membro di spedizione.
- 4. Le informazioni e il documento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono caricati e trasmessi entro 7 giorni di calendario dalla data di emissione del documento di accordo preventivo.

Articolo 5

Elenco delle armi da fuoco il cui trasferimento non necessita di accordo preventivo

L'elenco delle armi da fuoco da comunicare agli altri Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/477/CEE è caricato nell'IMI ed è accessibile in tale sistema alle autorità nazionali di tutti gli Stati membri.

Articolo 6

Notifica delle autorizzazioni di trasferimento o del documento di accompagnamento

- 1. Quando rilascia un'autorizzazione di trasferimento per un'arma da fuoco a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE, o quando emette il documento ("documento di accompagnamento") necessario per accompagnare un'arma da fuoco a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva, l'autorità competente dello Stato membro in cui l'arma da fuoco si trova ("lo Stato membro di spedizione") trasmette allo Stato membro nel cui territorio l'arma da fuoco deve essere trasferita ("lo Stato membro di destinazione"), e agli Stati membri di transito, le seguenti informazioni:
 - a) il nome dello Stato membro di spedizione, dello Stato membro di destinazione e, se pertinente, degli Stati membri di transito;
 - b) la data e il numero di riferimento nazionale dell'autorizzazione di trasferimento o del documento di accompagnamento;
 - c) le informazioni che consentono l'identificazione dell'acquirente o cessionario dell'arma da fuoco oppure, eventualmente, del proprietario;
 - d) le informazioni che consentono l'identificazione del venditore o cedente dell'arma da fuoco, se pertinente;
 - e) il numero complessivo di armi da fuoco da trasferire;
 - f) nel caso di un'autorizzazione di trasferimento, la data di partenza e la data prevista di arrivo dell'arma da fuoco;
 - g) la data di scadenza dell'autorizzazione di trasferimento o del documento di accompagnamento in conformità alle norme vigenti nello Stato membro di spedizione.
- 2. Lo Stato membro di spedizione carica nell'IMI una copia dell'autorizzazione di trasferimento o del documento di accompagnamento e la inoltra allo Stato membro di

destinazione e a tutti gli Stati membri di transito congiuntamente alle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1.

3. Se le informazioni concernenti l'accordo preventivo e una copia del documento di accordo preventivo non sono state trasmesse dallo Stato membro di destinazione allo Stato membro di spedizione a norma dell'articolo 4, lo Stato membro di spedizione carica nell'IMI una copia del documento di accordo preventivo che ha ricevuto con altri mezzi.
4. Le informazioni e i documenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono accessibili nell'IMI solo alle autorità nazionali dello Stato membro di spedizione, dello Stato membro di destinazione e, se pertinente, degli Stati membri di transito.
5. Le informazioni e i documenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono caricati nel sistema e trasmessi al più tardi al momento del trasferimento nel primo Stato membro di transito o, se non sono previsti Stati membri di transito, nello Stato membro di destinazione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal *[OP: inserire la data corrispondente a 4 mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea]*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16.1.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER